



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>

71043 MANFREDONIA – FG

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice IPA: istsc_fgic86700e

Sito web: www.icsangiobosco.edu.it

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Manfredonia, 24 marzo 21

Nuovo PEI: adempimenti fine anno scolastico. Le nuove FAQ del Ministero

Con il decreto interministeriale **182** del 29 dicembre 2020 sono definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Le FAQ del ministero dell'Istruzione

1. Come si procede in assenza del Profilo di funzionamento in chiave ICF previsto dal Decreto 66?

È prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un'apposita casella ("PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE") da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

2. Come ci si regola per l'iscrizione degli alunni a scuola? Si dovranno utilizzare nuovi modelli?

Come specificato nella Nota del Capo Dipartimento del 13 gennaio 2021, "Per quanto concerne l'applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti".

3. Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei? L'insegnante di sostegno redige una bozza, la condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?

Certamente l'incontro va preparato, ma i dettagli e le competenze vanno definiti a livello di istituzione scolastica. È molto probabile che l'insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di

sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l'incontro del GLO si può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d'accordo.

4. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)-È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato "di norma" entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del "fare scuola" per tutti gli alunni.

5. Partecipazione delle studentesse e degli studenti- Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è obbligato lo stesso a partecipare al GLO?

Il D.Lgs. 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è "assicurata", ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10).

6. Partecipazione delle studentesse e degli studenti- È possibile parlare davanti al ragazzo dei problemi che lo riguardano?

La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l'alunno ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.

7. Supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare -Cosa si intende per supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare? Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più

flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

8. Quadro informativo -Mi hanno detto che la nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell’alunno e della situazione familiare. Ma sono davvero obbligata a scrivere queste cose?

La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

9. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento-Come mai sulla scheda, il riferimento diagnostico è all’ICD 9, strumento ormai superato da anni?

L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.

10. Raccordo con il Progetto Individuale -“Progetto individuale” e “Progetto di vita” sono la stessa cosa?

Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come “progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.

11. Raccordo con il Progetto Individuale – Come ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo e creare l’interazione con il PEI?

Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D.Lgs. 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

12. Raccordo con il Progetto Individuale – È indispensabile il Progetto Individuale per ottenere il servizio di assistenza fornito dal Comune?

No. Sono procedure distinte.

13. Interventi sul percorso curricolare – La valutazione degli obiettivi come si accorda con i nuovi criteri di valutazione della scuola Primaria?

Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari

indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento – va sottolineato – che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.

14. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) -Gli alunni certificati possono essere esonerati dai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)? Può essere ridotto il numero di ore da svolgere?

Nessuna disposizione di legge prevede l'esonero dal PCTO, mentre nel D.Lgs. 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto: «[Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro se proprio occorre... Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale. (Cfr. Linee Guida a pag. 45).

15. Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo – Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione di formulare un PEI curricolare o differenziato spetta alla famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa a maggioranza dei presenti. È vero?

Non cambia nulla, rispetto al passato: il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

16. Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo- La scuola ha proposto per nostro figlio la programmazione differenziata ma noi l'abbiamo rifiutata. Adesso lo stanno tartassando di verifiche, senza nessun adattamento: anche una verifica e due interrogazioni in uno stesso giorno. È normale?

Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l'ansia da prestazione, ecc... Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell'apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36).

17. Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo -Per il PEI della scuola secondaria di secondo grado si sente parlare di una programmazione equipollente. Potreste chiarire cosa si intende nello specifico?

Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per “obiettivi minimi”). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.

18. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari -In una classe terza primaria è inserito un alunno ipoacusico, con protesi, che non presenta alcun problema cognitivo, anzi ha ottime potenzialità. Sono state assegnate per lui ben 22 ore di sostegno e 10 ore di assistente alla comunicazione per cui, in base all’organizzazione oraria della nostra scuola, insegnante di sostegno e assistente sono in compresenza per ben due ore al giorno! A noi insegnanti sembra eccessivo: a volte l’alunno sembra “soffocato” da tutte queste figure e limitato nel suo percorso per una piena autonomia! Possiamo chiedere una riduzione delle ore, contro il parere della madre?

Le risorse sono chieste dal GLO, non dalla madre, e devono derivare da decisioni responsabili, che tengano veramente conto dell’interesse del bambino. Il team o il consiglio di classe, in particolare, è chiamato alla responsabilità nelle scelte didattiche, e dunque anche della quantificazione delle risorse necessarie. Il parere della famiglia è utile, ma non vincolante.

19. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari – Mio figlio di 6 anni, disturbo dello spettro autistico, ha solo 11 h di sostegno in prima Primaria, e 15 ore di assistente. Resta spesso da solo e in queste circostanze le sue difficoltà aumentano notevolmente. Durante l’incontro di approvazione del PEI ho chiesto di verbalizzare la richiesta di integrare le ore di sostegno, ma le maestre si sono rifiutate. Cosa posso fare?

La proposta delle risorse di sostegno per l’anno successivo va decisa dal GLO nell’incontro di verifica finale, a giugno. Andrà discussa e approvata in ogni caso, sia se vengono confermate le ore attuali sia se si chiede una variazione. È importante che nel PEI sia specificato, orario settimanale alla mano, come e da chi viene sostenuto il bambino quando non c’è né assistente né insegnante di sostegno.

20. PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo – Cos’è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?

Il PEI provvisorio, introdotto dal D.Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO,

sarà elaborato e approvato il PEI per l'anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].

21. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo -Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intende esattamente per neo iscritti? Riferiti all'anno in corso 2020/21 oppure per il prossimo a. s. 2021/22?

Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell'anno in corso 2019/20 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

22. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo – Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della 3^a media e della nuova scuola?

Il PEI provvisorio va redatto entro giugno dalla scuola che l'alunno sta frequentando in quel momento: in questo caso, la secondaria di primo grado. È comunque importante un raccordo con l'istituzione scolastica di iscrizione, che può anche tradursi in momenti di consultazione comuni, facilitati dall'adozione delle videoconferenze.

23. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo -Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio?

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell'art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

24. Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno – Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?

Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell'incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

25. Nel caso di un alunno di una classe quinta della scuola secondaria di II grado, che segue un percorso differenziato e che dopo lo scrutinio di metà giugno termini il suo percorso didattico, il GLO deve riunirsi per compilare il modello “debito di funzionamento” e “tabella dei fabbisogni”?

Se lo studente ha terminato il suo percorso scolastico, la verifica finale del PEI non comprende la quantificazione delle risorse per l'anno successivo e le tabelle C e C1 non vanno compilate.

26. Chi deve essere necessariamente presente al GLO perché abbia validità? Scuola e famiglia?

L'art. 4 comma 4 del decreto DM 182 dice che "Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza". Non esiste pertanto numero legale né rappresentanza minima. I componenti del GLO che risultano assenti hanno accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni, ma le decisioni sono prese dai presenti.

27. Qualora la referente dell'alunno (psicologa o neuropsichiatra) non fosse presente agli incontri del GLO, non potrebbe firmare la verifica del PEI e avere voce in capitolo nel proporre il numero di ore di sostegno. È possibile?

In base all'art. 4, c. 4 del decreto DI 182/2020, il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il successivo comma 7 indica che esso dovrà essere convocato con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. I componenti del GLO che risultano assenti hanno comunque accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni.

28. Il GLO deve essere istituito formalmente entro giugno 2020 o per l'inizio dell'a.s. 2021/2022, contestualmente all'adozione del nuovo modello di PEI?

In base all'art. 3 comma 8 del Decreto 182, il Dirigente Scolastico definisce con proprio decreto, a inizio dell'anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO. Se già in questo anno scolastico si devono approvare dei PEI provvisori per alunni di nuova iscrizione o certificazione, provvederà in tempi utili a definire con decreto e a convocare i relativi GLO (art. 16, c. 2 del Decreto 182/2020).

29. Le Verifiche di fine anno sono previste con un incontro ufficiale del GLO per convalidare le strategie adottate al raggiungimento degli obiettivi e altri traguardi per l'anno successivo?

Le verifiche di fine anno servono a verificare se le iniziative attivate sono state efficaci, ossia se sono stati raggiunti gli esiti attesi, e, in base a questi risultati, suggerire integrazioni o correzioni a chi dovrà redigere il PEI l'anno successivo. Pertanto, saranno oggetto di discussione nell'ultimo incontro del GLO.

30. Debito di funzionamento e la Tabella dei fabbisogni vanno redatti solo se necessario, oppure sono un atto dovuto?

Il D.lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire nel PEI di ciascun alunno con disabilità. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito.

31. Nel caso di un PEI per la scuola secondaria di secondo grado con obiettivi della classe, se i docenti scrivono solo obiettivi della classe senza specificare le prestazioni attese per considerare raggiunto ogni obiettivo della programmazione di classe in ogni disciplina come si può capire se lo studente abbia raggiunto o meno questi obiettivi?

Il modello di PEI e le Linee guida prevedono che vadano specificati per ciascuna disciplina i criteri di valutazione e le prestazioni attese per considerare raggiunto l'obiettivo, ma anche per poter attribuire valutazioni adeguate.

32. Nella sezione 5 è possibile utilizzare i codici dell'ICF con i rispettivi qualificatori di capacità e performance per individuare gli obiettivi?

Le sezioni 4 e 5, ma anche le sezioni 6 e 7 sul contesto, propongono per la compilazione spazi aperti e destrutturati, proprio con l'intento di lasciare alle scuole che hanno elaborato strumenti specifici la possibilità di inserirli e continuare ad usarli liberamente.

33. In mancanza di insegnanti all'inizio anno scolastico, sia curricolari che di sostegno, come si può redigere correttamente e organicamente il nuovo PEI, entro il 31 ottobre?

Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità della redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.

34. Da chi è redatto il Profilo di Funzionamento?

Il Profilo di Funzionamento è redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL la cui composizione è definita dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2017.

Riforma sostegno, adempimenti 2020/21: PEI provvisorio entro il 30 giugno e curricolo studente

12 aprile 2021

Nuovo PEI, quali sono gli adempimenti che devono assolvere le scuole nel corrente anno scolastico e cosa viene rinviato all'a.s. 2021/22.

Adozione nuovo PEI

Il Ministero dell'Istruzione, dando attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 66/2017 come modificato dal D.lgs. 96/2019, con il DI 182/2020 ha adottato il modello nazionale di PEI (4 modelli: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado), ha definito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Il decreto 182 è stato pubblicato in data 29 dicembre 2020, pertanto, il Ministero ha contemplato la possibilità che le istituzioni scolastiche, per il 2020/21, continuassero ad utilizzare i modelli di PEI già predisposti (nota 40 del 13 gennaio 2021). Allo stesso tempo, nella nota è stata evidenziata la necessità di un *passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne la piena operatività* e anche in vista del momento di revisione degli stessi (modelli), prevista dall'articolo 21 del DI 182/2020.

Il **nuovo modello nazionale** di PEI sarà adottato **universalmente** (scrive il Ministero sempre nella nota 40/2021) da tutte le istituzioni scolastiche **dal 2021/22**, pur in attesa delle previste Linee guida del Ministero della Salute, affinché le scuole adeguino *la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione*.

Le **nuove misure**, come si legge nell'articolo 19/17bis D.lgs. n. 66/2017 e come sentenziato dal [TAR Lazio](#), si dovrebbero applicare agli studenti che passano da un grado di istruzione all'altro. Il citato **articolo 19/7bis**, infatti, **dispone che la nuova**

disciplina, relativa alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, al profilo di funzionamento (nuovo documento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al progetto individuale, al nuovo modello di PEI e alle nuove modalità di richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno, **si applichi al passaggio di grado di istruzione**, così da rendere graduale l'applicazione delle nuove disposizioni.

Dopo la sentenza del TAR, sarebbe comunque opportuno un chiarimento in merito da parte del Ministero, sebbene l'articolo 19/7bis del D.lgs. 66/17, sembrerebbe essere chiaro.

Se per l'adozione del nuovo modello di PEI si prevede una deroga, vi sono alcune misure del DI 182/2020 che vanno applicate già dal corrente anno scolastico.

Misure da applicare dal 2020/21

Le misure che trovano immediata applicazione, precisa la nota 40/21, sono il *PEI provvisorio* e il *Curricolo dell'alunno* (oltre all'abrogazione dell'OM n. 90/2001).

Il **PEI provvisorio** va redatto, entro il **30 giugno**, **per gli alunni con disabilità che si iscrivono per la prima volta a scuola**, oppure **per alunni già iscritti e frequentanti di cui viene certificata la condizione di disabilità**. Evidenziamo che il PEI provvisorio non è un documento a sé, ma è costituito da alcune sezioni del modello PEI generale ed è redatto dal GLO allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari, in modo da sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

Il **Curricolo dell'alunno** riporta le informazioni riguardanti il tipo di percorso didattico seguito: ordinario; personalizzato (con prove equipollenti per la secondaria di II grado); differenziato. Nella sezione dedicata del PEI si devono indicare tutti gli interventi previsti (considerando contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione), al fine di impostare una programmazione didattica personalizzata, che ridefinisca il curriculum dell'istituzione scolastica, in base alle esigenze educativo-didattiche dell'alunno.

Iscrizioni a.s. 2021/22

Un altro aspetto chiarito dal Ministero con la nota n. 40/2021 riguarda le nuove modalità di certificazione e il legame delle stesse con le iscrizioni per l'a.s. 2021/22. Queste ultime, ricordiamolo, sono state effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021, seguendo la modalità consueta, ossia la presentazione dell'iscrizione online (esclusa l'infanzia per cui vige anche la modalità cartacea) e il completamento della stessa con la presentazione a scuola della documentazione/certificazioni relative all'alunno con disabilità.

La nota ha chiarito che, in attesa delle previste Linee guida del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguono la prassi corrente e alla domanda di iscrizione *andranno allegati le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti*.

Conclusioni

In definitiva:

- *il nuovo modello nazionale di PEI va applicato dal 2021/22;*

- *il PEI provvisorio va redatto già dal corrente anno scolastico **entro il 30 giugno 2021**;*
- *il **Curricolo dell'alunno** è entrato in vigore dal corrente anno scolastico;*
- *le nuove certificazioni saranno possibili dopo l'adozione delle Linee guida del Ministero della Salute.*

[DI 182/2020-Adozione del modello nazionale PEI](#)

[nota MI 40/2021-assegnazione misure di sostegno e nuovo modello PEI](#)

[ALLEGATO A1 PEI INFANZIA](#)

[ALLEGATO A2 PEI PRIMARIA](#)

[Allegato B-Linee Guida](#)

[ALLEGATO C Scheda Debito di funzionamento](#)

[ALLEGATO C 1 Tabella Fabbisogni](#)

[Modello PEI-ICF-Progetto di vita](#)